

[REDACTED]

Sent. 8773/06
Rep. 6539/06

Sentenza N.
N. 5670/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

[REDACTED]

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato in data 16.1.2004 e 5.5.2004 a
ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Notifiche della Corte di Appello di Milano

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
del dott [REDACTED] che lo rappresentano e difendono per
delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] contumace - [REDACTED]

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED]
conveniva in giudizio [REDACTED]
[REDACTED] per sentire
accertare la simulazione del contratto di compravendita 15.5.2001 rep
[REDACTED] e conseguentemente dichiarare che gli
effetti dell'atto "de quo" si erano prodotti in capo all'attore. Questi
insisteva per la declaratoria di inefficacia, inopponibilità o nullità della
scrittura privata conclusa tra [REDACTED]
nonché dell'atto di compravendita e di usufrutto a ministero del notaio
[REDACTED] raccolta [REDACTED] concluso tra [REDACTED]
[REDACTED] (per la nuda proprietà) nonché [REDACTED] (per l'usufrutto), con
tutte le connesse trascrizioni immobiliari e cancellazioni delle precedenti,
ipoteca compresa.

A sostegno delle proprie domande, l'attore precisava che in data 20.11.2000
la propria madre, [REDACTED] aveva stipulato, con il proprietario
[REDACTED], una proposta di acquisto di un appartamento e due
boxes siti in [REDACTED] (doc.I), contestualmente
rappresentando al promittente alienante che i beni sarebbero stati intestati
o al proprio figlio, odierno attore, o a terza persona di propria fiducia.

Proseguiva il [REDACTED] riferendo che in data 1 febbraio 2001 stipulava con

u

Il [redacted] il contratto preliminare di compravendita (doc.2), con il quale si pattuiva che il promittente acquirente si impegnava ad acquistare per sé o per persona da nominare all'atto del rogito notarile. Ed effettivamente in data 15 maggio 2001 il [redacted] vendeva e cedeva il compendio immobiliare de quo, con atto n. [redacted] ministero del notaio [redacted] a [redacted] soggetto designato dal [redacted] e come tale indicato al [redacted] (doc.3).

Si costituiva [redacted] che aveva venduto l'immobile del quale è causa ad [redacted] il quale considerava che la domanda attorea doveva essere qualificata come domanda di simulazione relativa mediante interposizione fittizia di persona. Evidenziava che tale istituto postulava l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente (cfr. tra le altre Cass 15.5.1998 n. 4911). Ne conseguiva l'onere dell'attore di provare la partecipazione del [redacted] terzo contraente, all'accordo simulatorio, inteso come volontà di questi di assumere diritti ed obblighi nei confronti dell'attore. Ne conseguiva, in relazione al regime delle prove, la necessità che l'accordo risultasse da atto scritto (Cass. 21.3.1990 n. 2349) e, per ciò che riguardava l'articolo 1417 CC, evidenziava che l'attore doveva essere considerato parte (Cass. 28.2.1998 n. 2252), con i conseguenti limiti della prova previsti dalla norma citata.

4

Il convenuto [redacted] non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.

Si costituivano [redacted]
[redacted] le quali rappresentavano la legittimità, regolarità, efficacia ed opponibilità dell'atto di compravendita immobiliare in data 11.4.2003, ritualmente trascritto, stipulato tra [redacted] parte venditrice e le predette convenute, parte acquirente.

Le predette negavano la sussistenza della presunta simulazione, per interposizione fittizia del compratore, signor [redacted] dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 15.5.2001 tra il primo venditore [redacted], ravvisando, anzi, una ipotesi di truffa ai loro danni.

Si costituiva, infine, [redacted] beneficiario di ipoteca volontaria iscritta sull'immobile del quale è causa a carico di [redacted], il quale evidenziava l'inopponibilità al creditore ipotecario della presunta simulazione, per interposizione fittizia dell'acquirente, dell'atto di compravendita stipulato in data 15.5.2001 tra il [redacted] e l'[redacted]

All'udienza in data 6.10.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, le parti insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice non ammetteva le stesse come da ordinanza 28.9.2005 e rinviava all'udienza del 13.4.2006 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore non sono provate e devono quindi essere disattese.

Considera lo scrivente giudice che l'azione svolta dall'attore deve essere qualificata come domanda di simulazione relativa mediante interposizione fittizia di persona.

Dispone l'articolo 1417 CC che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta da creditori o da terzi.

Evidenzia il giudice che l'attore, presunto terzo acquirente, deve essere considerato parte (Cass. 28.2.1998 n 2252) nel negozio, con i conseguenti limiti della prova previsti dalla norma citata.

Dispone l'articolo 2722 CC che la prova per testimoni (e quella per presunzioni) non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

L'articolo 2724, peraltro, prevede tre eccezioni al divieto di prova testimoniale, in quanto questa è ammessa in ogni caso 1) quando vi sia un

principio di prova per iscritto, 2) quando il contraente sia stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta e 3) quando il contraente senza sua colpa abbia perduto il documento che gli forniva la prova.

Evidenzia il giudice l'onere dell'attore di provare la partecipazione del ██████████ terzo contraente, all'accordo simulatorio, inteso come volontà di questi di assumere diritti ed obblighi nei confronti dell'attore. Ne consegue la necessità che l'accordo relativo alla compravendita di immobile risulti da atto scritto (Cass. 21.3.1990 n. 2349) anche ai fini della prova (art 2725 CC).

Coerente, dunque, appare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ^X la prova per testi tra le parti della simulazione di un contratto redatto in forma scritta soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, poiché forma oggetto di prova non il negozio dissimulato ma l'esistenza del negozio simulato, le parti soggiacciono al limite della prova testimoniale o per presunzioni, fatta eccezione per tutte e tre le ipotesi di cui all'art 2724 CC. Nel caso di simulazione relativa, invece, la prova per testimoni, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'articolo 2724 CC,

richiamato anche dall'art 2725 CC (fra le altre, già Cass. 27.12.1988 n. 7065). X

Ne consegue che le prove per testimoni articolare dall'attore non sono ammissibili, così come non è ammissibile la richiesta attorea di interrogatorio formale delle controparti in quanto i capitoli dedotti non sono finalizzati a dimostrare la sussistenza di un accordo simulatorio fra le parti redatto in forma scritta (cfr memoria istruttoria ex art 184 CPC).

Le domande dell'attore, dunque, devono essere tutte disattese.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite sopportate da tutte le parti vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge le domande dell'attore;

condanna l'attore a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in favore

di [REDACTED]

[REDACTED] in complessivi euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per onorari, euro

[REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, in favore di [REDACTED] in


complessivi euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per onorari, euro

[redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, in favore di [redacted]
in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro
[redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per
legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 6-7-06

Il Giudice



4^a SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO OGGI
13 LUG. 2006
IL CANCELLIERE

